

Foglio Informativo

Finanziamento a Medio-Lungo Termine garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), del D.L. n. 23/2020, come convertito dalla L. n. 40/2020 e s.m.i. ("Decreto Liquidità")

- Clientela Business -

INFORMAZIONI SU CHEBANCA!

Denominazione Legale:	CheBanca! S.p.A.
Capitale Sociale:	Euro 506.250.000 i.v.
Sede Legale:	Viale Luigi Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano
Indirizzo internet:	www.chebanca.it
Codice ABI:	03058.5
Socio unico, direzione e coordinamento:	Mediobanca S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza:	Mediobanca
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese:	10359360152
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche:	5329
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	
Canali disponibili:	
■ Filiali	
■ Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede	

Per informazioni il cliente può recarsi **in filiale**, scrivere **all'indirizzo di corrispondenza Viale Luigi Bodio 37 - Palazzo 4 - 20158 Milano**, inviare una e-mail compilando il Form disponibile su www.chebanca.it, oppure telefonare al **Servizio Clienti** al numero **02.32004040**

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, indicando i dati, la qualifica ed eventuali iscrizioni in Albi o elenchi del soggetto che entra in contatto con il cliente.

Nome.....

Cognome.....

Codice Operatore.....N° iscr. albo..... Dipendente SI NO

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Il finanziamento a medio-lungo termine è un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione del cliente, in un'unica soluzione, una somma in euro per una durata definita, a tassi di interesse e secondo modalità di rimborso predeterminati.

Il rimborso nelle singole rate delle quote capitale non ripristina la disponibilità del finanziamento.

Il finanziamento è assistito dalla **garanzia del 90% rilasciata - a titolo gratuito** - dal Fondo di Garanzia per le PMI ("**Fondo di Garanzia**") al rispetto di determinati requisiti (la "**Garanzia**"), per le garanzie concesse entro il 30 giugno 2021, secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità. Si ricorda che per le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 le garanzie di cui al Decreto Liquidità non sono più richiedibili conformemente alla normativa vigente.

Il Fondo di Garanzia è uno strumento istituito con la Legge n. 662/96 che ha come finalità quella di consentire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (le c.d. PMI) tramite la concessione di una garanzia pubblica sugli importi rilasciati alle imprese da parte degli istituti finanziari.

Il Decreto Liquidità è intervenuto per ampliare e potenziare la portata del Fondo di Garanzia con lo scopo di rafforzare le misure di supporto messe in campo per le PMI nel momento di crisi dovuto all'epidemia di COVID-19.

L'importo massimo garantito dalla Garanzia è pari al 90% dell'importo finanziato che non può essere superiore ad un massimo di **5.000.000 euro**, **ovvero non può superare, alternativamente, il maggiore dei seguenti importi:**

- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei contraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi. In questo caso è necessario presentare una apposita autocertificazione che attesti questo fabbisogno;
- per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019.

Il finanziamento può avere una durata massima di 72 mesi, con un eventuale periodo di preammortamento (rimborso della sola quota interessi) di 12 o 24 mesi a scelta del Cliente. Decorso l'eventuale periodo di preammortamento, il Cliente è tenuto a rimborsare il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo il tasso di interesse e la periodicità previsti dal contratto, alle condizioni prescritte dal Decreto Liquidità.

Il finanziamento è destinato a **Micro Piccole e Medie Imprese** costituite ed aventi sede legale in Italia con numero di dipendenti inferiore a 250, ivi inclusi **Ditte Individuali e Liberi Professionisti** residenti in Italia.

Il finanziamento a medio-lungo termine è assistito da garanzie, anche personali in favore della Banca, quali la fideiussione omnibus.

La Banca si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

La garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia non è a fondo perduto e, pertanto, in caso di inadempimento del cliente con conseguente escussione della garanzia da parte della Banca il **Fondo di Garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario** del finanziamento per le somme pagate, e proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tutti i diritti spettanti alla Banca.

Principali rischi tipici

I rischi principali di questa operazione sono:

- la variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, contrattualmente previste, che la Banca, nel rispetto della normativa applicabile, si riserva di apportare;
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il finanziamento sia a tasso fisso;
- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, nel caso di finanziamento a tasso variabile;
- il tasso minimo (cd. *floor*), come determinato al momento della stipula del contratto, al di sotto del quale il tasso variabile applicato al finanziamento non potrà comunque scendere, indipendentemente dalle variazioni dell'indice di riferimento ovvero anche qualora l'indice di riferimento si attestasse su valori negativi (inferiori a zero) e il valore di tale indice, maggiorato dello spread, fosse inferiore al tasso minimo. L'applicazione del floor, pertanto, comporta il rischio per il cliente di pagare un tasso di interesse più elevato rispetto a quello determinabile sulla base del valore assunto tempo per tempo dall'indice di riferimento;
- la facoltà per la Banca di risolvere il contratto in caso mancata concessione, revoca o inefficacia della garanzia del Fondo di Garanzia o nel caso in cui la garanzia sia emessa dal Fondo di Garanzia per un importo inferiore al 90% dell'importo finanziato.

Per saperne di più:

la **Guida pratica "La Centrale dei Rischi in parole semplici"**, che illustra il funzionamento della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito di CheBanca! www.chebanca.it e presso tutte le filiali di CheBanca!.

CONDIZIONI ECONOMICHE – Finanziamento a medio-lungo termine ai sensi dell'art. 13, lettera c) del Decreto Liquidità

Tipo di contratto di credito	Finanziamento a medio-lungo termine
Durata minima del Finanziamento	24 (ventiquattro) mesi in assenza di preammortamento o in caso di preammortamento di durata inferiore a 24 mesi
Durata massima del Finanziamento	72 (settantadue) mesi, comprensivi di eventuali 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi di preammortamento
Importo massimo finanziato	Fino ad un importo massimo di € 5.000.000 ed in ogni caso non superiore, alternativamente, al maggiore dei seguenti importi: <ul style="list-style-type: none">- al 25% del fatturato 2019;- al doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;- al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi;- per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 49 del 27 febbraio 2019, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019.
Importo garantito dalla garanzia del Fondo di Garanzia PMI	90% dell'importo finanziato, cumulabile con un'ulteriore garanzia di natura personale, sino a copertura del 100% del finanziamento concesso.

Aggiornato al 5 maggio 2021

Modalità di erogazione	In unica soluzione, mediante accredito su conto corrente, secondo la modalità indicata dal cliente.										
Modalità di rimborso	Con pagamento di massimo 72 (settantadue) rate mensili posticipate di capitale ed interessi. Le prime 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) rate dovute nell'eventuale periodo di preammortamento saranno costituite dalla sola quota interessi.										
Tipo ammortamento	Francese										
Periodicità delle rate	Mensile										
Preammortamento	Il cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'intero importo finanziato tra il giorno successivo la data di erogazione e il giorno 1 del mese successivo. Ove il finanziamento preveda un periodo di preammortamento di 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi, il cliente sarà tenuto al pagamento complessivamente di 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) rate iniziali di soli interessi. La scelta del periodo di preammortamento non allunga la durata complessiva del finanziamento, che in ogni caso non potrà eccedere i 72 (settantadue) mesi.										
Indice di riferimento tasso fisso	EuroIRS lettera (Interest Rate Swap per operazioni in Euro) per scadenza corrispondente alla durata del finanziamento contro Euribor 6 mesi, rilevato per valuta l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede quello di delibera. EuroIRS è il tasso di riferimento, calcolato giornalmente dalla European Banking Federation, che indica il tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di interesse. Il valore dell'indice di riferimento è attualmente (aprile 2021) pari a: <table border="1"> <tr> <td>2 anni</td> <td>-0,48%</td> </tr> <tr> <td>3 anni</td> <td>-0,41%</td> </tr> <tr> <td>4 anni</td> <td>-0,35%</td> </tr> <tr> <td>5 anni</td> <td>-0,27%</td> </tr> <tr> <td>6 anni</td> <td>-0,19%</td> </tr> </table>	2 anni	-0,48%	3 anni	-0,41%	4 anni	-0,35%	5 anni	-0,27%	6 anni	-0,19%
2 anni	-0,48%										
3 anni	-0,41%										
4 anni	-0,35%										
5 anni	-0,27%										
6 anni	-0,19%										
Indice di riferimento tasso variabile	Euribor 3 mesi /360 rilevato, con riferimento alla prima rata e al periodo di preammortamento, il giorno 20 di calendario del mese precedente a quello di delibera, e, per le rate successive, il giorno 20 di calendario del mese precedente quello di inizio competenza della rata di riferimento. Nel caso in cui l'indice di riferimento Euribor 3 mesi /360 fosse anche transitoriamente indisponibile si farà riferimento al Libor 3 mesi (London Interbank Offered Rate: tasso di interesse che viene utilizzato sul mercato londinese per i prestiti tra le banche), rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente rispetto al periodo di riferimento della rata. L'Euribor è il tasso di interesse applicato ad operazioni di deposito, entro l'Area UE, fra Banche Primarie, calcolato giornalmente a cura del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e pubblicato su stampa specializzata. Il valore dell'indice di riferimento è attualmente (aprile 2021) pari a -0,54%. Ultime rilevazioni dell'indice di riferimento: <table border="1"> <tr> <td>gennaio 2021</td> <td>febbraio 2021</td> <td>marzo 2021</td> </tr> <tr> <td>-0,54%</td> <td>-0,54%</td> <td>-0,54%</td> </tr> </table>	gennaio 2021	febbraio 2021	marzo 2021	-0,54%	-0,54%	-0,54%				
gennaio 2021	febbraio 2021	marzo 2021									
-0,54%	-0,54%	-0,54%									
Spread	4,50%										

<p>Tasso per interessi corrispettivi di ammortamento e preammortamento</p>	<p>Per il calcolo degli interessi si fa riferimento alla convenzione dell'anno commerciale.</p> <p>TASSO FISSO:</p> <p>Tasso per interessi corrispettivi per finanziamento a tasso fisso: EuroIRS lettera (Interest Rate Swap per operazioni in Euro) per scadenza corrispondente alla durata del finanziamento contro Euribor 6 mesi + spread 4,50%, pari a:</p> <table border="1" data-bbox="799 398 1401 629"> <tr> <td>2 anni</td> <td>4,02%</td> </tr> <tr> <td>3 anni</td> <td>4,09%</td> </tr> <tr> <td>4 anni</td> <td>4,15%</td> </tr> <tr> <td>5 anni</td> <td>4,23%</td> </tr> <tr> <td>6 anni</td> <td>4,31%</td> </tr> </table> <p>Questo tasso rimarrà fisso per tutta la durata del finanziamento, a prescindere dalle variazioni dell'indice di riferimento.</p> <p>TASSO VARIABILE:</p> <p>Tasso per interessi corrispettivi per finanziamento a tasso variabile: Euribor 3 mesi /360 + spread 4,50%, attualmente pari a 4,50%.</p> <p>Tasso minimo (cd. <i>floor</i>): il tasso di interesse non potrà in ogni caso essere inferiore a 4,50%, indipendentemente dalle variazioni dell'indice di riferimento ovvero anche qualora l'indice di riferimento si attestasse su valori negativi (inferiori a zero) e il valore di tale indice, maggiorato dello spread, fosse inferiore al tasso minimo.</p> <p>Il tasso per interessi corrispettivi per finanziamento a tasso variabile si modifica di mese in mese per l'intera durata del finanziamento, a seconda del valore che assume l'indice di riferimento alle date di rilevamento.</p> <p>Ad ogni modifica dell'indice di riferimento corrisponderà, quindi, entro il limite del tasso minimo pattuito, anche una corrispondente modifica del tasso per gli interessi corrispettivi per finanziamento a tasso variabile.</p>	2 anni	4,02%	3 anni	4,09%	4 anni	4,15%	5 anni	4,23%	6 anni	4,31%
2 anni	4,02%										
3 anni	4,09%										
4 anni	4,15%										
5 anni	4,23%										
6 anni	4,31%										
<p>Periodo di interessi</p>	<p>mensile</p>										
<p>Tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.)</p>	<p>TASSO FISSO:</p> <p>4,91%</p> <p><i>Si fornisce l'indicazione del TAEG del finanziamento a medio-lungo termine a tasso fisso calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:</i></p> <p>Tasso di interesse applicato: 4,31% Importo finanziato: € 100.000 Spese di istruttoria: 1,00% Durata del finanziamento: 6 anni Spese di incasso rata: € 2,50 Imposta sostitutiva: 0,25% dell'importo finanziato, pari ad € 250,00</p> <p>TASSO VARIABILE:</p> <p>5,11%</p> <p><i>Si fornisce l'indicazione del TAEG del finanziamento a medio-lungo termine a tasso variabile calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:</i></p> <p>Tasso di interesse applicato: 4,50% Importo finanziato: € 100.000 Spese di istruttoria: 1,00% Durata del finanziamento: 6 anni Spese di incasso rata: € 2,50 Imposta sostitutiva: 0,25% dell'importo finanziato, pari ad € 250,00</p> <p>Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento</p>										
<p>Indennità di estinzione anticipata ove applicabile (parziale o totale)</p>	<p>2,00% del capitale anticipatamente restituito</p>										

Interessi di mora	Tasso applicato maggiorato di 2 (due) punti percentuali
Spese di istruttoria	1,00% dell'importo finanziato, massimo € 5.000,00
Spese di incasso rata	€ 2,50
Oneri per variazioni societarie	€ 150,00
Imposta sostitutiva (per finanziamenti con durata maggiore di 18 mesi)	vigente

I tassi, le commissioni e le altre spese pubblicate rappresentano il costo massimo applicabile dalla Banca.

Al momento della stipula del contratto, una o più delle specifiche voci potranno essere concordate in misura inferiore rispetto a quanto esposto nel presente Foglio Informativo, nel rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla tipologia di operazione descritta in questo Foglio Informativo, può essere consultato in filiale e sul sito internet di CheBanca! www.chebanca.it.

Per la descrizione delle caratteristiche e delle condizioni delle ulteriori garanzie si rinvia ai relativi fogli informativi disponibili in filiale e sul sito internet di CheBanca! www.chebanca.it.

PORTABILITÀ – ESTINZIONE ANTICIPATA - RECESSO E RECLAMI

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente, se microimpresa, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Estinzione anticipata

Il cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata, mediante invio di una comunicazione scritta irrevocabile alla Banca, corrispondendo a quest'ultima il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà fermo restando che tale estinzione anticipata dovrà avvenire in corrispondenza con l'ultimo giorno di un qualsiasi periodo di Interessi.

I rimborsi saranno contabilizzati contestualmente all'addebito della rata di competenza del mese successivo e comporteranno la riduzione dell'importo delle rate successive, fermo restando il numero e le scadenze delle stesse.

Recesso e tempi di chiusura

La Banca ha la facoltà di recedere, senza preavviso, nei casi previsti dal contratto e, in particolare: al verificarsi di un evento, un fatto, una circostanza, che possano, direttamente o indirettamente, arrecare un pregiudizio sostanziale: (i) alla situazione economica del cliente e/o del garante, ovvero (ii) alla capacità del cliente e/o del garante di adempiere in modo puntuale e corretto alle obbligazioni derivanti dal contratto o, a seconda del caso, dalla garanzia concessa; qualora si verifichi un evento qualificabile come inadempimento del cliente o del garante che possa comportare la decadenza dal beneficio del termine o che consenta o possa consentire una richiesta di anticipato rimborso anche a seguito di risoluzione, recesso o altro, per crediti diversi da quelli derivanti dal contratto; qualora il cliente non rispetti gli obblighi assunti verso CheBanca! ai sensi di altri contratti di finanziamento e/o linee di credito, salvo che il cliente rimedi a tale inadempimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione di una comunicazione da parte di CheBanca! relativa a tale inadempimento; qualora, nei confronti del cliente e/o del garante, siano notificati o iniziati un'azione o un procedimento di qualsiasi natura che possano comportare un effetto pregiudizievole o siano emessi, applicati o resi esecutivi provvedimenti giudiziari, di qualsiasi natura salvo che tali procedure siano contestate in buona fede e con la dovuta diligenza e il cliente dimostri di avere disponibilità per estinguerle, o siano estinte entro 60 (sessanta) giorni lavorativi; qualora siano levati protesti nei confronti del cliente e/o del garante; qualora l'adempimento da parte del cliente delle obbligazioni derivanti dal Contratto divenga contrario alla legge.

Se il cliente è diverso da una micro-impresa, la Banca potrà recedere senza preavviso in caso di convocazione degli organi sociali competenti per deliberare la liquidazione o, comunque, il verificarsi di una causa di scioglimento del cliente e/o del gruppo e/o del garante o qualora il cliente e/o qualsiasi società del gruppo e/o il garante sospenda o cessi la sua attività interamente ovvero modifichi la natura della sua attività; qualora il cliente entri a far parte di gruppi diversi da quelli indicati nella istruttoria del finanziamento o nel caso in cui il verificarsi della circostanza a partecipazione di maggioranza nel capitale sociale del cliente si riduca a tal punto da cessare di essere una partecipazione di controllo, qualora una qualsiasi società del gruppo e/o il garante sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni di pagamento; qualora il cliente ammetta la propria incapacità di far fronte ai propri debiti una volta scaduti o cessi di pagare in tutto o in parte sostanziale i propri debiti o avvii negoziazioni o concluda accordi con i propri creditori al fine di ottenere che il proprio indebitamento sia riscadenziato; qualora sia dichiarata una moratoria in relazione a tutto o parte dell'indebitamento finanziario di una qualsiasi società del gruppo e/o del garante o la facoltà del cliente di svolgere la propria attività sia interamente o sostanzialmente limitata da sequestri, espropriazioni, nazionalizzazioni, interventi di autorità, restrizioni o altre azioni posti in essere nei confronti del cliente da parte di governi, autorità indipendenti o altri soggetti e da tali circostanze possa derivare un effetto pregiudizievole o nel caso in cui la società di revisione incaricata di esaminare il bilancio del cliente esprima sostanziali riserve nella propria relazione su tale bilancio.

Il recesso della Banca si verificherà il giorno in cui il cliente riceverà la comunicazione scritta di CheBanca! nella quale essa dichiara di volersi avvalere della facoltà di recedere.

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 30 giorni.

Aggiornato al 5 maggio 2021

Reclami

Il cliente può contestare eventuali comportamenti o omissioni di CheBanca! rivolgendosi prima all'Ufficio Reclami di CheBanca!:

- all'indirizzo di Milano viale Luigi Bodio 37, Palazzo 4 - CAP 20158;
- all'indirizzo e-mail: soluzioni@chebanca.it oppure alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) soluzioni.chebanca@legalmail.it;
- compilando l'apposito form disponibile sul sito www.chebanca.it.

Successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 60 giorni, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali della Banca d'Italia. Per maggiori informazioni, il cliente può consultare la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito www.chebanca.it o presso le filiali di CheBanca!

Resta in ogni caso fermo il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o, fatto salvo quanto descritto nel successivo paragrafo "Tentativo di conciliazione", rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Tentativo di conciliazione

Il cliente e CheBanca! prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria tentano la conciliazione come previsto dalla vigente normativa sulla mediazione.

Il cliente e CheBanca! concordano di tentare la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria e finanziaria. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consulta il sito www.conciliatorebancario.it.

Il cliente e CheBanca! possono, anche successivamente alla conclusione del Contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purché registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Ammortamento "Francese"

Ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.

Quota capitale

Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

Quota interessi

Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Interessi corrispettivi

Rappresentano il costo del denaro, ovvero il corrispettivo del godimento di questo. Sono calcolati in misura percentuale e proporzionalmente al tempo di utilizzo. Si differenziano dagli interessi di mora che sorgono a causa del ritardo nel pagamento del debito.

Indice di riferimento

Indice di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Micro-imprese

Imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Si considerano ricompresi nella categoria delle micro-imprese anche le ditte individuali e i liberi professionisti.

Spread

Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.

Tasso di mora

Tasso applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Tasso minimo (cd. floor)

Valore minimo del tasso di interesse contrattualmente previsto al di sotto del quale il tasso di interesse variabile applicato al mutuo non può scendere, anche nel caso in cui la somma algebrica tra l'indice di riferimento e lo spread risultasse inferiore.